



COMUNE DI ERCHIE

>>COPIA<<

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 108 DEL 03/08/2018

OGGETTO: Vertenza tra Margheriti Alessandro Ercole e Comune di Erchie. Approvazione schema di transazione

L'anno duemiladiciotto addì tre del mese di Agosto alle ore 12:30, nella Sala Giunta, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello nominale risultano:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	MARGHERITI GIUSEPPE ANTONIO SALVATORE	SI
VICESINDACO	SARACINO CHIARA	SI
ASSESSORE	CAVA ANGELO	--
ASSESSORE	SORIO GIUSEPPE	SI
ASSESSORE	ARGESE MARIELLA	--

Presenti n° 3 Assenti n° 2

Presiede la seduta il Sindaco, MARGHERITI GIUSEPPE ANTONIO SALVATORE, che sottopone alla Giunta la proposta di deliberazione in oggetto, qui di seguito trascritta, unitamente ai pareri del responsabile del servizio interessato e del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000.

Partecipa il Segretario Generale Dott. MAGGIORE VITO ANTONIO con funzioni consultive e di assistenza, ai sensi dell'art. 97 del T.U. n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Il Sig. Alessandro Ercole Margheriti, nato il 15/12/1965 a Mesagne, in qualità di dipendente del Comune di Erchie con il profilo professionale di Operatore Esecutore Specializzato, Cat. B, notificava in data 01/04/2014 prot. 3256, ricorso iscritto al numero di ruolo generale 731/2014 dinanzi al Tribunale di Brindisi - sez. lavoro;

- l'Amministrazione Comunale, con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 21/07/2014, prendeva atto dell'instaurato giudizio e, pertanto, affidava incarico di difesa degli interessi dell'Ente all'Avv. Pietro Quinto di Lecce;

- in seguito ad istruzione della causa, anche a mezzo escussione di testimoni nonché CTU medica, il Giudice istruttore, Dott. Toni, pronunciava la sentenza n. 524, depositata in Cancelleria in data 02/05/2018, con la quale il giudicante accoglieva parzialmente le richieste di parte ricorrente, statuendo la condanna dell'Ente al pagamento in favore del Margheriti della somma di € 3.816,00 oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione al soddisfo e condannava il Comune al risarcimento del danno per una somma pari a tre mensilità come risultante dall'ultima retribuzione goduta nel 2013, oltre interessi e rivalutazione per la somma di € 8873,39, alla refusione delle spese legali in favore del distrattario, Avv. Aversa, pari a € 3.500,00 oltre accessori di legge e al pagamento delle spese di consulenza tecnica;

- l'Avv. Quinto, comunicava la suddetta sentenza e l'Ufficio contenzioso invitava il legale a fornire indicazioni circa la proponibilità di appello;

- l'atto veniva notificato al fine di far spirare il termine breve per proporre impugnativa e, pertanto, stante la ristrettezza dei tempi, pur senza accettazione dei fatti di cui in sentenza l'Ente procedeva a intavolare trattative al fine di definire bonariamente la vicenda transando sul *quantum*;

ATTESO CHE, in esito a tali contatti, l'Avv. Aversa, con nota trasmessa via pec in data 18/07/2018 prot. 8234, dichiarava la disponibilità del proprio assistito ad accettare una soluzione transattiva della vertenza con rinuncia agli interessi legali e rivalutazione monetaria e a una mensilità della retribuzione del 2013, accettando la complessiva somma di € 6.964,00, cui sommano le spese legali come liquidate in sentenza all'Avv. Aversa, il tutto da liquidarsi entro il 31/08/2018;

DATO ATTO che la proposta transattiva sopra descritta appare pienamente conforme alla tutela dell'interesse pubblico attesa la esiguità del valore delle somme stabilite in sentenza sulle quali opera una riduzione delle spese pari a circa il 25% e comunque, la cassazione del prosieguo del contenzioso che esporrebbe l'Ente a ulteriori spese;

APPURATO pertanto, in relazione all'istruttoria effettuata che, nel caso di specie, ricorrono tutti i

presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipulazione di un accordo transattivo (Corte dei Conti, Sez.II, sent. Del 10 gennaio 2005), essendo valutabili, ictu oculi, sia i reali termini del compromesso che la congruità delle condizioni poste in essere;

APPURATO altresì, che con la transazione in oggetto le parti intendono addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto in sostituzione integrale di quello che si estingue e che, conseguentemente, il Comune, anche secondo quanto chiarito dalla Corte dei Conti (Sezione Regionale per il Controllo del Piemonte, parere n.4 dell'11 maggio 2007), può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi, senza che possa configurarsi un'ipotesi di debito fuori bilancio (in tal senso anche il parere della Corte dei Conti, sez. regionale Toscana n.30/P/2008, il quale chiarisce ulteriormente che la transazione non rientra nella fattispecie dei debiti fuori bilancio);

VISTA l'allegata proposta transattiva e ritenuta meritevole di approvazione;

RAVVISATA la necessità di provvedere nel merito;

VISTA la deliberazione di CC n 10/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 03/08/2018 avente ad oggetto "*Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2018/2020 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000)*";

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili di Settore in ordine alla regolarità Tecnica e contabile ex art. 49 D.lgs 267/00;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in narrativa che qui s'intendono integralmente accolte:

1) **Di approvare** lo schema di atto di transazione tra il Comune di Erchie ed il dipendente dell'Ente Alessandro Ercole Margheriti, teso alla definizione della controversia meglio specificata in premessa, allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

2) **Di definire** in € 6.964,00 l'importo dovuto al Margheriti, oltre spese legali in favore dell'Avv. Aversa, pari a € 5.106,92, per la definizione della vertenza a saldo, stralcio di ogni e qualsivoglia pretesa da parte del dipendente sopra indicato in relazione alla vicenda per cui è causa, senza riconoscimento alcuno da parte del Comune di Erchie dei fatti descritti e/o accertati dal Tribunale di Brindisi in nella sentenza n. 524/2018;

- 3) **Di dare atto** che, con la medesima transazione, il dipendente Alessandro Ercole Margheriti dichiara di non avere nulla a pretendere per qualsiasi ragione o causa relativa ai fatti di cui al ricorso al Giudice del lavoro del Tribunale di Brindisi conclusosi con la sentenza n. 524/2018;
- 4) **Di stabilire** che la spesa complessiva per il pagamento di quanto dovuto per la risoluzione della vertenza de qua dovrà essere imputata sul capitolo 810 del bilancio di previsione 2018;
- 5) **Di incaricare** il Responsabile del I Settore - Affari Generali dell'adozione di ogni atto consequenziale al presente deliberato e di autorizzarlo alla firma della transazione nonché al pagamento delle somme dovute per la CTU medica.

Con successiva votazione unanimemente favorevole, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Letto e sottoscritto,

Il Sindaco

MARGHERITI GIUSEPPE ANTONIO SALVATORE

Il Segretario Generale

Dott. MAGGIORE VITO ANTONIO

PARERI ESPRESSI A NORMA DELL'ART. 49 DEL T.U. ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI D.LGS N° 267/2000	
PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FAVOREVOLE Erchie, 03/08/2018 Il Responsabile del Servizio D.ssa RODI AGATA	PARERE CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO: FAVOREVOLE Erchie, 03/08/2018 Il Responsabile del Servizio Dott.MAGGIORE VITO ANTONIO

Il sottoscritto responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online, per 15 giorni consecutivi, dal 03/08/2018 al 18/08/2018 al progressivo n. 970, ai sensi dell'art. n. 125 del D.Lvo 267/2000.
- che sarà trasmessa ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. n. 125 del D.Lvo 267/2000.
- che la presente Deliberazione è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. n. 134 del D.lvo 267/2000.

Erchie, 03/08/2018

Il Responsabile della Pubblicazione

D.ssa RODI AGATA

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Erchie. Le firme autografe sono sostituite dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.